

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
(Provincia di Fermo)

Capitolato d'oneri relativo all'affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI), delle entrate patrimoniali (canoni, fitti, ecc.) e delle sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada.

CIG. 7456453BA9

ART. 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI), delle entrate patrimoniali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fitti attivi, canoni, ecc.) e delle sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada.

ART. 2

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Concessione di servizi con procedura aperta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 60 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs. 50/2016.

ART. 3

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il servizio avrà la durata di 60 mesi (a partire dalla data di stipulazione del contratto) e sarà prestato in relazione:

- a) alle entrate comunali degli anni antecedenti al 31/12/2017 da porre in riscossione coattiva pari ad € 2.230.000 come sotto meglio specificato;
- b) alle entrate comunali per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022 da porre in riscossione coattiva presumibilmente pari ad € 2.500.000 come sotto meglio specificato

L’importo complessivo della concessione può essere così determinato, come previsto dall’art. 167 del D.Lgs. 50/16:

Totale delle somme da riscuotere par ad € **4.730.000,00**

Aggio posto a base di gara 12,00 % (dodicipercento).

Compenso fisso, non soggetto a ribasso, di € 10,00 per ogni ingiunzione predisposta, quantificato presumibilmente in n. 3.000 atti;

Percentuale di riscossione prevista pari al 30%

Importo complessivo presunto della concessione, al netto dell’IVA se dovuta, è pari a € 200.280,00 calcolato nel seguente modo:

- Aggio del 12 % sul 30% di € 4.730.000,00 = € **170.280,00**.
- Compenso fisso di € 10,00 per 3.000 ingiunzioni = € **30.000,00**.

ART. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

Per le entrate di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 6, l’affidamento avrà durata di mesi 60 (sessanta) dalla data di stipulazione del contratto.

ART. 5

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali, come definite all’articolo 1, dovrà essere effettuata dall’affidatario, mediante ingiunzione di pagamento secondo le disposizioni di cui al R.D. n.639/1910 e successive azioni cautelari ed esecutive previste al Titolo II del D.P.R. 602/1973 (per effetto di quanto previsto dall’art. 4 commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies della L. 265/2002), e comunque le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla

normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato in quanto compatibili per il positivo recupero delle entrate prese in carico.

2. L'affidatario dovrà svolgere le seguenti attività:
 - a) lavorazione delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari alla procedura di riscossione coattiva;
 - b) controllo dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse e predisposizione dei tabulati riepilogativi ed analitici, distinti per entrata ed annualità, necessari alla approvazione della lista di carico coattiva da parte del Funzionario Responsabile dell'Ente;
 - c) produzione di tutti gli atti per l'attività di riscossione coattiva quali eventuali solleciti bonari del pre-coattivo, ingiunzioni di pagamento e successivi atti cautelari ed esecutivi; ciascun atto dovrà essere completo del bollettino c.c.p. postale precompilato in ogni parte e di quant'altro necessario alla predisposizione del plico pronto per la notifica; tutti gli atti, da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'Ente, dovranno contenere tutte le indicazioni prescritte dalla normativa vigente in materia e, in particolare, esporre i presupposti e le ragioni della riscossione, i responsabili della riscossione, le scadenze e le forme di pagamento a disposizione del contribuente, i mezzi di tutela a disposizione con indicazione precisa dell'autorità presso la quale è possibile un riesame dell'atto, ovvero presso la quale è possibile contestare giudizialmente l'atto;
 - d) gestione delle attività di ricevimento del pubblico nei 30 gg successivi alla notifica delle ingiunzioni;
 - e) predisposizione dei provvedimenti di annullamento e/o rettifica in autotutela del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi), nonché dei provvedimenti di rateizzazione da sottoporre al Responsabile;
 - f) gestione delle attività successive alla notifica delle ingiunzioni insolute; decorsi i termini di legge dalla notifica dell'ingiunzione, l'affidatario dovrà attivare le diverse procedure cautelative ed esecutive, mediante Ufficiale della Riscossione, in possesso dell'abilitazione prevista dal D.Lgs. 112/1999;
 - g) dovrà attivare in nome e per conto la gestione delle pratiche interessate a procedure concorsuali/fallimentari tramite la istruzione di tutti gli atti necessari;
 - h) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali, consistente nella predisposizione delle controdeduzioni da consegnare all'Ente per la propria difesa in giudizio;
 - i) attività di istruzione delle pratiche di discarico contenente gli elementi giustificativi della richiesta;
 - j) supporto all'Ente nella redazione del conto giudiziale tramite modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996, corredato della relativa documentazione giustificativa.

ART. 6

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva, l'Ente riconoscerà all'affidatario l'aggio offerto in sede di gara, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, oltre l'IVA se e in quanto dovuta.
2. L'aggio sarà calcolato sulle somme effettivamente rimosse a qualsiasi titolo conseguite, al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive.
3. L'aggio a base di gara è fissato nella misura pari al 12% (per cento) dell'incassato. Sono di spettanza dell'aggiudicatario i corrispettivi maturati a seguito dell'incasso di rateizzazioni con scadenza successiva alla data di fine contratto.
4. Le spese di notifica sono a carico del Concessionario ed addebitate ai contribuenti. Le spese relative alle procedure esecutive, così come previste dalle Tabelle a) e b) del DM 21/11/2000 e s.m.i., sono a carico dell'affidatario con diritto di rivalsa nei confronti dei contribuenti così come previsto per legge. Rientrano nelle spese ripetibili di spettanza dell'affidatario i diritti di notifica effettuati tramite proprio personale. E' dovuto il rimborso solo ed esclusivamente per pratiche incassate.

5. In caso di emanazione di un provvedimento da parte dell'Ente che annulla totalmente o parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta il 50 % dell'aggio sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio oltre al rimborso delle spese per tutte le attività poste in essere dallo stesso così come determinate dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.;
6. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere al Comune il discarico di partite da riscuotere a fronte delle quali emergano circostanze che rendano impossibile finalizzare la esecuzione delle attività di recupero e riscossione dei crediti, quali, a titolo esemplificativo:
 - per tutti gli avvisi di pagamento pregressi emessi dal Comune e trasmessi alla Ditta aggiudicataria per il recupero delle evasioni;
 - se è assente o errato il codice fiscale/partita iva identificativo/a del soggetto debitore, previo effettuazione delle necessarie verifiche e riscontri;
 - per tutti gli avvisi di pagamento ordinari, di accertamento e coattivi:
 - se la persona giuridica debitrice è cessata, fallita e non è possibile effettuare insinuazioni nel fallimento o rivalersi sul titolare o amministratore della stessa oppure se la persona giuridica risulta irreperibile;
 - se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore ecc) risulta residente nel Comune ed è sconosciuta all'indirizzo di residenza risultante in Anagrafe Comunale;
 - se la persona fisica debitrice (contribuente, erede, amministratore ecc) non è residente nel Comune;
 - se non sono rintracciabili beni mobili e/o immobili del debitore o se su essi sono rilevate precedenti esecuzioni o se esistono soltanto beni gravati da vincolo di impignorabilità ai sensi degli articoli 514 e seguenti C.P.C.;
 - negli altri casi in cui il credito non può essere riscosso nonostante il concessionario abbia posto in essere le iniziative necessarie per la esazione dello stesso, dimostrando e dettagliando le procedure finalizzate a dette iniziative

Per tali partite sarà riconosciuto al concessionario il rimborso delle spese per tutte le attività poste in essere dallo stesso così come determinate dalla Tabella A) del D.M. 21.11.2000 e s.m.i.

ART. 7

RIVERSAMENTO, RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Il concessionario provvederà ad incassare direttamente gli importi versati dai contribuenti e conseguenti alle attività ad esso affidate secondo il presente capitolato su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate del Comune, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Il concessionario si obbliga a svolgere la rendicontazione e riversamento all'Ente delle somme incassate entro il 20° (ventesimo) giorno del mese successivo ad ogni mese solare. I riversamenti all'Ente saranno al netto dei corrispettivi maturati dal Concessionario e dei rimborsi spettanti allo stesso per le attività svolte. I corrispettivi e i rimborsi spese dovranno essere fatturati all'atto della rendicontazione e riversamento all'Ente.

ART. 8

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune s'impegna a:

1. Consegnare, con apposito verbale, all'affidatario del servizio, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o sua disponibilità, necessario o anche solo utile all'espletamento del servizio. A tal fine il Comune consegnerà al concessionario affidatario gli elenchi, suddivisi per ragione del credito, delle entrate da riscuotere coattivamente per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per

la corretta gestione della pratica: complete generalità del contribuente, data di maturazione del credito, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti per il ritardato pagamento, dati relativi all'atto di accertamento e al corretto iter della notifica, etc.. Il computo degli interessi legali fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà invece effettuato dalla ditta appaltatrice in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti amministrativi adottati dall'Ente;

2. Per il miglior espletamento del servizio è necessario il rilascio, da parte dell'Ente locali, delle credenziali di accesso a SIATEL e la trasmissione della banca dati periodica dell'anagrafe.
3. Favorire l'esecuzione delle attività in ogni forma, non esclusa la dovuta informazione ai cittadini dell'affidamento in corso;
4. Concordare con l'affidatario tutte le attività da espletare;
5. Incaricare il responsabile della vigilanza sull'attività dell'affidatario ai fini dell'applicazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
6. Fornire ogni utile elemento a sua conoscenza circa la reperibilità e solvibilità del contribuente;
7. Fornire tempestivamente tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.

ART. 9

OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

1. L'affidatario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto dell'affidamento, nonché ad agire nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (trattamento dei dati personali), della legge n.241 del 1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), del DPR 445 del 2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni del CCNL della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi, della legge n.68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati.
2. L'affidatario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ente ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività. L'affidatario dovrà fornire all'Ente la licenza d'uso del proprio software del tipo client-server con banca dati residente, senza aggravio per l'Ente, per consentire di monitorare tutte le fasi e le procedure messe in atto, la relativa tempistica e la documentazione a supporto. Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, del dettaglio storicizzato del debito, dei pagamenti effettuati e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:
 - tipologia di entrata
 - anno di competenza entrata
 - intervallo temporale (data inizio/data fine)
 - tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)

L'affidatario dovrà garantire la formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente dell'Ente.

1. L'affidatario, inoltre, si obbliga, a restituire le banche dati utilizzate, con frequenza semestrale o entro trenta giorni dalla richiesta dell'Ente. Le stesse dovranno essere trasmesse su supporto informatico, secondo i più comuni tracciati o in qualsiasi altro tracciato richiesto e/o concordato con l'Ente, senza al riguardo pretendere alcun rimborso spese.
2. L'affidatario deve garantire la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato d'oneri e dal progetto gestionale proposto in fase di gara.

ART. 10

RAPPORTI CON L'UTENZA

1. La ditta, entro trenta giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, deve avere, e mantenere per tutta la durata del contratto, nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, la piena disponibilità di una sede perfettamente operativa e funzionante, che dovrà essere allestita dal concessionario, a sue spese, in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc...), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare di collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con l'Area Finanziaria dell'Ente. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.
2. Il ricevimento del pubblico dovrà essere garantito nei 30 gg successivi la notifica delle ingiunzioni, per almeno tre ore giornaliere per tre volte la settimana. Gli orari di ricezione del pubblico dovranno essere concordati con l'Ufficio tributi.
3. L'affidatario elegge domicilio presso il predetto ufficio di ricevimento, a tutti gli effetti del contratto e per tutti gli effetti di legge e per tutta la durata dell'affidamento. Ogni lettera, avviso, richiesta, diffida, intimazione o notificazione fatta presso detto ufficio si intenderà fatta all'affidatario. Sarà in ogni caso facoltà dell'Ente inviare le comunicazioni alla sede legale dell'affidatario stesso.
4. L'affidatario dovrà mettere a disposizione dei contribuenti ogni utile informazione per la completa definizione delle somme richieste, operando, qualora necessario, in collegamento con gli uffici comunali per l'acquisizione della documentazione necessaria.

ART. 11

PERSONALE

1. L'affidatario dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessario al tempestivo e congruo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato o assunti in sede di offerta di gara.
2. Per l'espletamento dell'incarico, l'affidatario dovrà impiegare una unità di personale presso gli spazi e gli uffici di cui al punto precedente per 9 ore settimanali, opportunamente formato allo svolgimento delle mansioni assegnate. Il personale, assunto in base alle vigenti norme in materia e inquadrato nel rispetto del CCNL del settore di appartenenza dell'affidatario, sarà a completo ed esclusivo carico di quest'ultimo, senza onere di qualsiasi tipo a carico dell'Ente.
3. L'Ente rimarrà estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario e il proprio personale, ivi compresi eventuali oneri o costi aggiuntivi dipendenti da rinnovi del CCNL. Eventuali maggiori oneri per il personale derivanti da CCNL o aumenti di organico o variazioni salariali ecc. restano ad esclusivo carico dell'affidatario.
4. L'affidatario deve provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni di legge e all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, escludendo da qualsiasi onere l'Ente.
5. L'affidatario deve garantire sempre la presenza di personale professionalmente adeguato al servizio, di sicura riservatezza ed affidabilità, che dimostri modi cortesi e che evada celermente le richieste degli utenti, fornendo tutte le informazioni opportune.
6. L'affidatario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
7. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

ART. 12

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata, "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui

all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, IVA esclusa, entro la data di stipula del contratto.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
3. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.
5. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e dovrà essere mantenuta integra nel suo importo per tutta la durata dell'affidamento.
6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal bando per la garanzia provvisoria.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
10. La garanzia è svincolata al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura delle attività concesse. Nel caso in cui l'Ente accerti inadempienze a carico dell'affidatario, si rivarrà sulla cauzione prestata. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni azione a tutela dei propri diritti nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all'Ente dall'attività svolta dall'affidatario.
11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 13

RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. L'affidatario è obbligato a garantire l'assoluta riservatezza nel trattamento dei dati personali dei quali viene in possesso nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
2. L'affidatario è obbligato a far sì che i dati forniti siano trattati per finalità connesse esclusivamente alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, l'affidatario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti a trattamento.
4. L'affidatario si obbliga, altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART.14

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'affidatario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'Ente da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale per qualunque causa dipendenti dal servizio assunto.
2. L'affidatario è tenuto a contrarre, prima dalla stipula del contratto, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in affidamento, con primaria compagnia assicuratrice con un massimale per sinistro e per Ente Committente non inferiore a Euro 1.000.000,00.

ART. 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto, ad eccezione del servizio postale.

ART. 16

PENALI

1. Il Comune si riserva, in caso di accertata inosservanza da parte dell'affidatario delle prescrizioni fissate nel presente capitolato, l'applicazione per ciascuna violazione, con provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, di una penale di importo pari ad euro 200,00.
2. Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra saranno contestati per iscritto dal Comune all'affidatario. Questi dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni al Comune, nel termine massimo di quindici giorni solari dalla data di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
3. L'applicazione della penale non preclude all'Ente la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta del Comune. Qualora l'affidatario non proceda al pagamento, l'Amministrazione si potrà rivalere sulla cauzione prestata ai sensi del precedente articolo 12 e l'affidatario dovrà procedere al ripristino ai sensi del medesimo articolo del presente capitolato.
5. Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile all'affidatario nei seguenti casi:
 - a. mancato rispetto imputabile all'affidatario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
 - b. mancato rispetto imputabile all'affidatario delle formalità previste per la validità della notifica degli atti;
 - c. mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa, salvo dimostrazione da parte dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;

Resta fermo che l'affidatario, in caso di mancata riscossione comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'Ente interessato, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota spettante all'Ente. Qualora l'affidatario non proceda al pagamento, l'Ente si rivale anche sulla cauzione.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tema di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

ART. 18**SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d'oneri, comprese tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti.

Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19**CONTROVERSIE**

Avverso il presente atto è ed i provvedimenti connessi e consequenziali è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Ancona nel termine di 30 giorni secondo il combinato disposto degli artt. 204 del D.Lgs. n. 50/2016 e 120 del codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010).

Per ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto è competente il Giudice ordinario.

ART. 20**NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa espresso rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del procedimento

Dott. Tommaso D'Errico